

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

---

## COMUNICATO UFFICIALE N. 4/C (2004/2005)

Si dà atto che la Commissione d'Appello Federale,  
nella riunione tenutasi in Roma il 2 agosto 2004,  
ha adottato le seguenti decisioni:

### Collegio composto dai Sigg.ri:

Barbieri Dr. Vincenzo - Presidente; Torri Dr. Ettore, Artico Avv. Sergio, De Luca Comandini Dr. Raffaele, Giubilaro Dr. Aldo - Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Segretario: Metitieri Dr. Antonio.

**1 – APPELLO DELLA S.S. SAVOIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER N. 3 GARE CON OBBLIGO DELLA DISPUTA A PORTE CHIUSE** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato per l'Attività Interregionale – Com. Uff. n. 191 del 25.6.2004)

La C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla S.S. Savoia di Torre Annunziata (Napoli) e dispone incamerarsi la tassa versata.

.....

**2 - APPELLO DELL'A.G. NOCERINA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 9.000,00, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 323/C del 18.6.2004)

La C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.G. Nocerina di Nocera Inferiore (Salerno) e dispone incamerarsi la tassa versata.

.....

**3 – APPELLO DELLA POL. TORRENOVESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2006 INFLITTA AI CALCIATORI RAI MOHAMED E SCOLARO ALESSIO** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 59 del 30.6.2004)

La C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla Pol. Torrenovese di Torrenova (Messina) e dispone incamerarsi la tassa versata.

.....

**4 – APPELLO DELL' A.S. CALCIO POTENZA AVVERSO LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE PER ANNI 1 AL SIG. RAFFAELE MARINO, PRESIDENTE DELL'A.S. CALCIO POTENZA, DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.10.2004 AL CALCIATORE DE SIMONE MICHELE, E DELL'AMMENDA DI €140.000,00 ALL'A.S. CALCIO POTENZA, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTI DISPOSTI: DAL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI:**

- MARINO RAFFAELE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 7 NN. 4 E 8 C.G.S.;
- A.S. CALCIO POTENZA PER VIOLAZIONE DELL'ART. 2 N. 4 C.G.S. ,

**DAL PRESIDENTE DEL COMITATO PER L'ATTIVITA' INTERREGIONALE A CARICO DI:**

- MARINO RAFFAELE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 7 NN. 4 E 7 C.G.S.;
- DE SIMONE MICHELE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 7 N. 8 C.G.S.;
- A.S. CALCIO POTENZA PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2 N. 4 E 7 C.G.S.

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato per l'Attività Interregionale – Com. Uff. n. 3 del 9.7.2004)

La C.A.F. in accoglimento dell'appello come sopra proposto dall'A.S. Calcio Potenza di Potenza, annulla l'impugnata delibera, ai sensi dell'art. 33 n. 5 C.G.S., per difetto di contraddittorio, con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato per l'Attività Interregionale per nuovo esame di merito. Ordina restituirsi la tassa versata.

.....

**5 – RICORSO PER REVOCAZIONE DEL CAGLIARI CALCIO IN ORDINE ALLA DECLARATORIA D'INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO DALLA RECLAMANTE AVANTI LA C.A.F. AVVERSO LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO STIPULATO CON IL COSENZA CALCIO PER IL CALCIATORE ROCCO SABATO** (Delibera della C.A.F. – Com. Uff. n. 29/C del 26.1.2004)

La C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dal Cagliari Calcio di Cagliari. Ordina incamerarsi la tassa versata.

.....

**6 – APPELLO DEL FOLIGNO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER TRE GARE CON OBBLIGO DELLA DISPUTA A PORTE CHIUSE** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato per l'Attività Interregionale – Com. Uff. n. 4 del 15.7.2004)

La C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal Foligno Calcio di Foligno (Perugia) e dispone incamerarsi la relativa versata.

### Collegio composto dai Sigg.ri:

Barbieri Dr. Vincenzo - Presidente; Torri Dr. Ettore, Artico Avv. Sergio, Sperandio Dr. Sandro, Ardita Dr. Sebastiano - Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Segretario: Metitieri Dr. Antonio.

#### **7 – APPELLO DEL CALCIATORE TAGLIAFERRI FABRIZIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2006** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 108 del 5.7.2004)

La C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 2 C.G.S., per tardività, l'appello come sopra proposto dal calciatore Tagliaferri Fabrizio. Ordina incamerarsi la tassa versata.

.....

#### **8 – APPELLO DEL CALCIATORE PISANO DAVIDE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI OTTO A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 N. 1 C.G.S.** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato per l'Attività Interregionale – Com. Uff. n. 2 del 2.7.2004)

La C.A.F. in accoglimento dell'appello come sopra proposto dal calciatore Pisano Davide, annulla l'impugnata delibera che infliggeva al reclamante la sanzione della squalifica per mesi otto e dispone restituirsi la tassa versata.

.....

#### **9 – APPELLO DELL'A.C. LUMEZZANE AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA DEI CALCIATORI:**

- PIOVANI GIAN PIETRO PER N. 4 GARE;
- STRADA PIETRO MARCO PER N. 2 GARE;
- SELLA MICHELE PER N. 4 GARE;

**DELL'INIBIZIONE DEL SIG. D'ASTOLI GIANCARLO PER N. 3 GARE;**

**DELLA SQUALIFICA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, DEI CALCIATORI:**

- CENTI LUIS FERNANDO PER N. 5 GARE;
- QUINTAVALLA FRANCESCO PER N. 5 GARE;
- BROCCHI NADIR PER N. 4 GARE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 340/C del 21.7.2004)

#### **10/11 – APPELLI**

- **SIG. CASTORI FABRIZIO**

**AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO AL 30.6.2006**

- **CALC. REA ANGELO**

**AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2004**

**A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE**

(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 340/C del 21.7.2004)

La C.A.F. riuniti gli appelli come sopra proposti dall'A.C. Lumezzane di Lumezzane Pieve (Brescia), dal Sig. Castori Fabrizio e dal calciatore Rea Angelo li respinge. Ordina incamerarsi le tasse versate.

-----

Il testo integrale della suddetta delibera sarà riportato sul fascicolo delle decisioni della C.A.F., che sarà pubblicato a cura della F.I.G.C. e rimesso agli Organi federali ed alle parti interessate.

**Publicato in Roma il 3 agosto 2004**

IL SEGRETARIO  
Avv. Giancarlo Gentile

IL PRESIDENTE FEDERALE  
dott. Franco Carraro